

Edizione di venerdì 8 Maggio 2020

CASI OPERATIVI

Accertamento Iva su vendite immobiliari: differenza tra prezzo e mutuo
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Al via il bando Impresa Sicura
di **Debora Reverberi**

CRISI D'IMPRESA

Accordi e piani del consumatore: moratoria dei termini
di **Francesca Dal Porto**

IVA

Stabile organizzazione occulta e Iva
di **Roberto Curcu**

DIRITTO SOCIETARIO

Aumento di capitale e inadempimento del socio
di **Luigi Ferrajoli**

RASSEGNA RIVISTE

Disciplina delle società di comodo e cause di esclusione e disapplicazione
di **Carlo Bertacca**

CASI OPERATIVI

Accertamento Iva su vendite immobiliari: differenza tra prezzo e mutuo

di **EVOLUTION**



Una S.r.l. immobiliare ha venduto, con applicazione dell'Iva, alcuni appartamenti di nuova costruzione con discordanze tra il prezzo di vendita e il mutuo contratto dall'acquirente per l'acquisto. Può l'Agenzia delle Entrate accertare ai fini Iva le suddette compravendite sulla base della discordanza tra prezzo e mutuo?

Per affrontare e sviluppare il caso in questione occorre innanzitutto individuare la normativa di riferimento che, relativamente alla fattispecie in analisi, è rinvenibile – *in primis* – nell'articolo 54 D.P.R. 633/1972, recante la disciplina della rettifica della dichiarazione Iva da parte dell'Amministrazione finanziaria, il quale era stato interessato da alcune importanti modifiche normative ad opera del cd. "decreto Visco-Bersani", con particolare riguardo proprio agli accertamenti ai fini Iva delle compravendite immobiliari (norme poi successivamente abrogate).

In base all'articolo 54, comma 1, D.P.R. 633/1972, l'Agenzia delle Entrate procede alla rettifica della dichiarazione Iva "(...) quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante (...)".



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

AGEVOLAZIONI

Al via il bando Impresa Sicura

di **Debora Reverberi**



A partire **da lunedì 11.05.2020 e fino a lunedì 18.05.2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00**, è possibile **prenotare il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (c.d. DPI)** finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito **del bando Impresa Sicura attivato da Invitalia**.

La misura agevolativa è prevista in attuazione dell'[articolo 43, comma 1, D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia), che ha disposto il trasferimento di **50 milioni di euro** dall'Inail a Invitalia **da erogare alle imprese per l'acquisto di DPI** "allo scopo di *sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi*".

I soggetti beneficiari elencati all'articolo 6 del bando Invitalia sono tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di rimborso:

- **regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese;**
- **aventi la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;**
- **nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.**

Al bando sono ammesse, come precisato dalle Faq pubblicate sul sito istituzionale di Invitalia, **le imprese estere che hanno una sede secondaria in Italia, esclusivamente per il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla sede italiana e ai relativi addetti a cui sono destinati i DPI.**

Restano **esclusi dal bando** i seguenti soggetti:

- **i liberi professionisti;**
- **i soggetti iscritti in Camera di Commercio unicamente al REA, quali ad esempio, gli enti**

pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi.

Le spese ammissibili individuate all'articolo 7 del bando **sono quelle sostenute per l'acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa**, esclusivamente rientranti nelle seguenti tipologie:

- **mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;**
- **guanti in lattice, in vinile e in nitrile;**
- **dispositivi per protezione oculare;**
- **indumenti di protezione, quali tute e/o camici;**
- **calzari e/o sovrascarpe;**
- **cuffie e/o copricapi;**
- **dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;**
- **detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.**

Ai fini dell'ammissibilità al bando **le spese per l'acquisto dei DPI** di cui sopra **devono presentare le seguenti caratteristiche:**

- far riferimento a **fatture emesse dal fornitore nel periodo compreso tra il 17.03.2020** (data di pubblicazione in GU del Decreto Cura Italia) **e la data di invio della domanda di rimborso;**
- far riferimento a **fatture che risultino pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso**, attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura (compresi pagamenti con carta di credito e *paypal*);
- **essere complessivamente non inferiori a euro 500,00** di imponibile, con riferimento anche a più fatture;
- **non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo**, in quanto il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni.

Sono ammesse anche le fatture di acconto, purché emesse nel periodo sopra indicato e **in presenza contestuale, nella domanda di rimborso, della relativa fattura di saldo.**

Non sono comunque ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a **imposte e tasse, compresa l'Iva.**

Per quanto attiene **il rimborso concedibile** alle imprese richiedenti, ai sensi dell'articolo 8 del bando, esso è **pari al 100% delle spese ammissibili** sostenute nel rispetto dei seguenti **limiti di importo erogabile:**

- **euro 500,00 per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i DPI**, come risultanti da quanto dichiarato dall'impresa nella domanda di rimborso;

- **euro 150.000,00 di importo massimo per impresa.**

I rimborsi sono in ogni caso concessi entro **il limite di risorse finanziarie complessive** previste dal Decreto Cura Italia **di 50 milioni di euro**, comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

L'iter di presentazione delle domande di rimborso è articolato nelle seguenti **tre fasi**:

- **prenotazione del rimborso, dal 11.05.2020 al 18.05.2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;**
- **pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso, entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso;**
- **compilazione e istruttoria della domanda di rimborso, a partire dalle ore 10.00 del 26.05.2020 fino alle ore 17.00 del 11.06.2020.**

La fase 1) di prenotazione del rimborso va effettuata attraverso lo sportello informatico, alla pagina <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web di Invitalia, inserendo esclusivamente il codice fiscale dell'impresa proponente e del suo legale rappresentante e l'importo da rimborsare.

Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso e in ogni caso vale la prima prenotazione regolarmente trasmessa.

Nella fase 2) è pubblicato, alla pagina dedicata all'intervento del sito web di Invitalia, **l'elenco cronologico di arrivo delle richieste di prenotazione** correttamente inoltrate dalle imprese nell'ambito della fase 1), con indicazione del relativo esito di ammissibilità alla successiva fase 3).

Nella fase 3) le imprese collocate in posizione utile **sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso** redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell'apposito modello disponibile nella pagina web dedicata.

Alla domanda di rimborso deve essere **allegata la documentazione di spesa**, consistente nelle **fatture** relative agli acquisti di DPI e delle relative **evidenze di pagamento**.

Invitalia, **entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande**, pubblica il **provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso** e successivamente procede **all'erogazione dello stesso sul conto corrente indicato nella domanda dall'impresa beneficiaria**.

CRISI D'IMPRESA

Accordi e piani del consumatore: moratoria dei termini

di **Francesca Dal Porto**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

CRISI DI IMPRESA: I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI REVISORI

Scopri di più >

L'[articolo 9, comma 1, D.L. 23/2020](#) stabilisce che i termini di adempimento dei **concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati**, aventi scadenza nel periodo tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**, sono **prorogati di sei mesi**. Di fatto, con tale previsione, eventuali ritardi relativi a scadenze rientranti nel periodo indicato **non possono considerarsi inadempimenti**.

In sostanza, è prevista una **proroga ex lege** di sei mesi, **senza alcuna verifica giudiziale**, dei termini di adempimento degli obblighi assunti nelle due procedure indicate.

Quando, in particolare, come spesso accade, gli adempimenti previsti si riferiscono a **piani di pagamento rateali**, si ritiene che la proroga concessa sia nel senso di un **vero e proprio allungamento del piano di pagamento rateale** originario, senza modificare il numero delle rate.

Tale interpretazione appare in linea anche con quanto sancito dall'[articolo 9, comma 3, D.L. 23/2020](#) che consente al debitore, **già ammesso al concordato preventivo** o che ha presentato un accordo di ristrutturazione che sia però ancora in attesa dell'omologazione, di **modificare unilateralmente i termini di pagamento previsti nel piano, prorogandoli fino ad un massimo di sei mesi**.

Ci si chiede se tali importanti novità possano applicarsi **in via analogica** anche alle **procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012**.

Potrebbe accadere, infatti, che i debitori, nei confronti dei quali sia **già intervenuta l'omologazione di un piano del consumatore** o di un **accordo di ristrutturazione**, abbiano l'esigenza di ottenere una **moratoria nei pagamenti rateali previsti**, considerata la particolare situazione emergenziale che stiamo vivendo.

A questo riguardo, l'[articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012](#) prevede che *“Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene **impossibile per ragioni non imputabili al***

debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione".

La norma prevede la possibilità di **rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione** sia del piano che dell'accordo omologati, avvalendosi dell'ausilio dell'OCC, quando sussiste una **causa sopravvenuta non imputabile al debitore**. È pacifico che **l'emergenza sanitaria Covid-19 possa essere considerata una di tali cause**.

La L. 3/2012 prevede che le modifiche a piani e accordi omologati debbano seguire un **iter piuttosto rigido**. L'[articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012](#), nel rinviare alle disposizioni contenute nei paragrafi 2 e 3 della stessa legge, di fatto stabilisce che, per perfezionare le modifiche al piano, **occorra un supplemento di tutti gli adempimenti previsti**.

Sul tema si segnala il **documento del 06.04.2020 della Fondazione Nazionale dei commercialisti "Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento"**.

Il documento, nel citare l'[articolo 13, comma 4-ter, L. 3/2012](#), conferma la possibilità, considerata la situazione emergenziale in corso, nell'ambito delle **procedure di composizione della crisi** da sovraindebitamento giunte alla fase di **esecuzione**, di predisporre le **modifiche al piano o all'accordo omologati che si rendano necessarie**.

Nel documento si esprimono però perplessità circa tale previsione, considerando le misure di sospensione delle attività processuali, **proprio per le difficoltà di poter apportare celermente modifiche ai piani**, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Alla luce di questo, il documento ricorda che, comunque, il debitore, con l'ausilio dell'OCC, può richiedere al Giudice, in via telematica, la **sospensione dell'esecuzione dell'accordo o del piano omologato**, ricorrendo un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta all'adempimento per **causa di forza maggiore**.

Il documento propone quindi alcune **soluzioni operative e interpretative** che, in concomitanza allo stato di emergenza, **consentano di ottenere modifiche al piano** successive all'omologazione in termini più brevi.

Al di là delle interpretazioni fornite dal documento su citato, dalla **lettura combinata** dell'[articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012](#) e dell'[articolo 9, commi 1 e 3, D.L. 23/2020](#), si può giungere alla **conclusione favorevole alla possibilità di chiedere ed ottenere una moratoria, anche nel caso di pagamenti rateali, per gli adempimenti previsti da un piano del consumatore o da un accordo di ristrutturazione dei debiti, omologati ai sensi della L. 3/2012**, a causa della nota emergenza sanitaria.

Ad esempio, un **soggetto sovraindebitato**, il cui accordo di ristrutturazione con i creditori sia

stato omologato anni prima, che abbia **regolarmente adempiuto ai pagamenti rateali** previsti fino all'attuale situazione di emergenza, abbia **perso il posto di lavoro** o comunque abbia subito una riduzione dello stipendio (a causa dell'avvio della cassa integrazione), divenendo così incapace di proseguire regolarmente l'esecuzione del piano omologato, **potrà chiedere all'OCC o all'esperto designato ex [articolo 15 L. 3/2012](#) di sospendere l'esecuzione dei pagamenti per un periodo fino a sei mesi.**

L'OCC o l'esperto presenteranno a loro volta istanza di sospensione al Giudice della procedura.

Spetta al Giudice valutare la **sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile** al debitore che non renda possibile l'adempimento.

L'inadempimento contrattuale va valutato alla luce dell'[articolo 1218 cod. civ.](#), che pone a carico del debitore una **presunzione di colpa** ogni volta in cui ci sia un **inadempimento**. Per superare tale presunzione, il debitore deve provare che l'inadempimento è dovuto a **causa a lui non imputabile**. I provvedimenti legislativi assunti a causa dell'emergenza sanitaria in atto possono **sicuramente essere considerati come cause di forza maggiore** che hanno impedito al debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni derivanti dal **piano** o dall'**accordo** omologato.

Anche il [comma 6-bis](#) dell'**articolo 3 D.L. 18/2020** prevede che *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 cod. civ. e 1223 cod. civ., della **responsabilità del debitore**, anche relativamente alla applicazione di **eventuali decadenze o penali** connesse a ritardati od omessi adempimenti"*.

Sebbene detta disposizione sia dettata solo per i **contratti pubblici**, può ritenersi che la stessa possa essere estesa a tutti i contratti, indipendentemente dal loro oggetto e dalla loro natura.

Si ritiene che la situazione di emergenza sanitaria e di grave illiquidità del sistema economico italiano consenta al Giudice di accogliere la richiesta di modifica unilaterale del piano (nella fattispecie, concedendo una moratoria fino a sei mesi) senza coinvolgere i creditori nella relativa decisione.

In tal senso si cita anche una interessante pronuncia del **Tribunale di Napoli**: il **decreto del 17 aprile 2020**, relativo ad un **piano del consumatore omologato** per cui era stata richiesta la **sospensione dell'esecuzione** ai sensi dell'[articolo 13, comma 4 ter, L. 3/2012](#).

Il Tribunale ha stabilito che sulla istanza di modifica **il giudice designato può decidere**, sentito l'OCC, **senza necessità di disporre la convocazione dei creditori** se, come nella fattispecie, si è chiesta la sospensione del pagamento di alcune rate mensili e cioè si è chiesta una **modifica che incide sui tempi dell'adempimento**; depone in tal senso quanto previsto dall'[articolo 9, comma 3, D.L. 23/2020](#) applicabile alla fattispecie **analogicamente**.

IVA

Stabile organizzazione occulta e Iva

di **Roberto Curcu**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

Scopri di più >

Ieri, **7 maggio 2020**, è stata pubblicata la **sentenza della Corte di Giustizia Europea** nel caso **C-547/18**, che vedeva coinvolto un fornitore del noto produttore di elettronica LG, al quale il fisco polacco faceva una contestazione a dir poco vessatoria. Oggetto del contendere è la possibilità che **una società controllata possa contemporaneamente essere la stabile organizzazione della propria controllante**, e se i fornitori di questa “stabile organizzazione occulta” abbiano degli obblighi di scoprire tale situazione e regolarsi di conseguenza nella fatturazione.

Il concetto di “**stabile organizzazione occulta**” è stato spesso utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per **contestare ad una società italiana, controllata da una società estera, che all'interno della prima vi è una stabile organizzazione occulta della seconda**; il fondamento di tali rilievi parte dal presupposto che alcune funzioni svolte dai **manager** della prima sono **funzionali al business della controllante** estera e che quindi quest'ultima in Italia ha una stabile organizzazione foriera di produrre reddito tassabile nel Belpaese. Esempio perfetto di questo rilievo è il caso della tedesca Bosch AG, con (secondo l'Agenzia delle Entrate) **stabile organizzazione occulta presso la sua controllata italiana**.

Ciò premesso, **il concetto di stabile organizzazione** non è esclusivo delle imposte dirette, ma **esiste anche ai fini Iva**.

La Corte di Giustizia ha nel tempo formulato dei **parametri per individuarla**, in quanto **non sono i criteri Ocse, applicabili ai fini delle imposte dirette, a definire tale concetto ai fini Iva**.

Il concetto di stabile organizzazione, ai fini Iva, ha una rilevanza sostanziale per quanto riguarda l'individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi; per quanto riguarda le **cessioni di beni**, infatti, la territorialità delle operazioni viene di norma determinata dalla **localizzazione dei beni**, e la presenza o meno di stabili organizzazioni può solo, al limite, cambiare il **soggetto tenuto al pagamento dell'imposta**.

Nelle prestazioni di servizi generiche, individuate dal nostro [articolo 7-ter](#), **il prestatore ha la necessità di capire chi sia il committente**, in quanto la normativa, comunitaria e domestica, stabilisce che **deve considerarsi soggetto passivo stabilito nello Stato la stabile organizzazione in Italia di soggetto estero, limitatamente alle prestazioni da essa ricevute**. Ad esempio, se il committente delle stesse è una società estera si applica l'[articolo 7-ter](#), mentre se è la sua **stabile organizzazione italiana si deve applicare l'Iva**.

Posto che non è per nulla chiaro come fa un prestatore a capire se sta operando a favore di un soggetto estero o della sua stabile organizzazione, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno dare delle indicazioni precise e lo ha fatto con l'[articolo 11 del Regolamento 282/2011](#), il quale stabilisce che **il prestatore deve innanzitutto guardare la natura e l'utilizzazione del servizio fornito**; qualora tale test non dia un risultato accettabile, è necessario **esaminare il contratto, l'ordinativo, il numero di partita Iva comunicato dal destinatario e la provenienza del pagamento** e, se ancora non si arriva ad una soluzione chiara, o se i servizi sono utilizzati ai fini promiscui, il prestatore deve considerare che il committente è la **"sede"**.

Per fare un esempio, se ad un fiscalista viene chiesta, da una **società estera con stabile organizzazione in Italia**, una **consulenza sulle imposte immobiliari** dovute in Italia dalla Stabile organizzazione, l'operazione va **fatturata con Iva**, in quanto il **committente risulta essere la stabile organizzazione**, mentre se si dovesse dare una consulenza alla società estera su operazioni di *business* che non hanno a che fare con quelli svolti dalla stabile organizzazione in Italia, la **fattura andrebbe fatta con l'[articolo 7-ter](#)**.

La contestazione mossa dall'autorità fiscale, che ha portato al giudizio della **Corte di Giustizia Europea**, è **se il prestatore deve sapere se il proprio committente estero ha una stabile organizzazione occulta presso una società controllata nazionale**.

Il caso è successo in Polonia, dove una società effettuava delle **lavorazioni commissionate dalla LG Corea** e, al termine della lavorazione, **consegnava tali beni alla LG Polonia** (società controllata da LG Corea). Giustamente, il lavorante, avendo instaurato il **rapporto con un soggetto stabilito all'estero, fatturava senza Iva (con il nostro [7-ter](#))**, ma il Fisco polacco, sulla base del fatto che, a suo giudizio, all'interno di LG Polonia vi era una **stabile organizzazione occulta di LG Corea**, e quest'ultima era il vero committente, **contestava al lavorante polacco il mancato assoggettamento ad Iva** della prestazione di servizi.

La Corte di Giustizia, statuisce che **"non si possono accollare al prestatore di servizi obblighi incombenti alle autorità tributarie, pretendendo che esso indaghi sui rapporti contrattuali tra una controllante e la sua controllata"**.

Pur se il caso trattato è molto specifico, mi piace evidenziare che il principio generale che ne emerge (primo periodo della frase), era già stato coniato dalla Corte di Giustizia, in quanto **derivante dai principi di funzionamento dell'Unione Europea**, ma è **spesso disatteso da legislatore ed amministrazione finanziaria domestici**.

DIRITTO SOCIETARIO

Aumento di capitale e inadempimento del socio

di **Luigi Ferrajoli**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

PROCESSO TRIBUTARIO: UDIENZA A DISTANZA

Scopri di più >

Ai sensi del disposto normativo di cui all'[articolo 2466 cod. civ.](#), il socio di una S.r.l. che non esegue il conferimento nel termine prescritto può essere **diffidato dagli amministratori** perché provveda alla relativa esecuzione **entro trenta giorni**.

Qualora, decorso inutilmente detto termine, l'organo gestorio non ritenga utile promuovere precipua **azione per l'esecuzione** dei conferimenti nei confronti del socio moroso, **la quota di quest'ultimo può essere venduta** agli altri in proporzione alla loro partecipazione.

In forza del **terzo comma** della norma in oggetto, nel caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di compratori, **gli amministratori possono escludere il socio** trattenendo le somme riscosse, con successiva **riduzione in misura corrispondente del capitale sociale**.

Tale precetto è previsto evidentemente in un'ottica di **tutela della situazione patrimoniale societaria**, considerato che esso prevede un **procedimento** in cui, dall'iniziale **richiesta di adempimento** rivolta al socio, si arriva, attraverso scansioni alternative o successive, **all'azione giudiziale** di condanna all'adempimento, alla **vendita proporzionale** ai soci secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, **alla vendita all'incanto** e, infine, all'**esclusione del socio**, con la conseguente **riduzione nominale del capitale sociale** (dunque, operata solo in tale ultima ipotesi).

Ebbene, in forza della soprarichiamata disposizione codicistica, in un'ottica evidentemente **sanzionatoria e sollecitatoria dell'adempimento**, il socio moroso di società a responsabilità limitata **non può partecipare alle decisioni o alle deliberazioni assembleari** esprimendo il **proprio voto**.

Ciononostante, pur non venendo considerato ai fini del *quorum* deliberativo, egli non cessa la sua qualità di socio, dovendo essere comunque **computato nel quorum costitutivo** ai sensi dell'[articolo 2368, comma 3, cod. civ.](#)

In quest'ottica, sino a che rimarrà parte della compagine societaria (ossia fino al completamento del procedimento di vendita coattiva o di esclusione), il **socio moroso non perderà neanche il controllo sugli affari sociali**, conservando così il **diritto di informazione e di ispezione ex [articolo 2476, comma 2, cod. civ.](#)**, a presidio della **trasparenza** dell'andamento societario, fattore fondamentale in un momento – come questo – di **conflitto con gli altri soci o amministratori**.

È doveroso però sottolineare come l'[articolo 2466 cod. civ.](#) si applichi anche qualora il debito in capo al socio, rimasto insoddisfatto, derivi dalla **sottoscrizione della quota di capitale in aumento** a lui spettante, considerato che l'**inadempimento** (relativo non soltanto a “*mancati conferimenti in denaro, ma anche in natura, quali prestazioni di opere e servizi*”, Tribunale di Roma, 22.01.2019) può riguardare ugualmente la sola porzione derivante dall'**aumento di capitale deliberato dall'assemblea** nel corso della vita sociale, fermo il regolare conferimento effettuato in origine dal socio.

In questo caso, laddove, in esito al procedimento di cui alla norma in parola, si pervenga alla **riduzione** del capitale sociale, questa sarà **operata solo per la parte corrispondente al conferimento dovuto in forza della sottoscrizione dell'aumento** e non per l'intera misura della partecipazione di cui il socio sia titolare.

In tale ottica, in forza del precetto di legge nonché dei **principi di buona fede e correttezza** che necessariamente informano anche i rapporti societari, la procedura di **annullamento** della quota con corrispondente **abbattimento** del capitale intrapresa dall'organo amministrativo **deve riguardare solo la frazione della partecipazione sociale sottoscritta in occasione dell'aumento del capitale sociale rimasto ineseguito** e non la parte di cui il socio fosse titolare prima della deliberazione di aumento stessa.

Tali assunti sono stati confermati da una recentissima sentenza della **Corte di Cassazione** che ha pure precisato come **non possa essere escluso il socio moroso rispetto all'esecuzione dei “versamenti dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società”**.

Così facendo, **ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta**, la Suprema Corte ha statuito che **“l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota”** ([Cass. Civ. n. 1185/2020](#)).

RASSEGNA RIVISTE

Disciplina delle società di comodo e cause di esclusione e disapplicazione

di Carlo Bertacca



Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 19/2020 ?

La disciplina sulle società non operative, o di comodo, è stata introdotta dall'articolo 30, L. 724/1994 che ne indica le modalità di individuazione, le conseguenze derivanti dalla situazione di comodo e le cause di esclusione. La categoria delle società che rientrano nella disciplina in commento, è stata poi ampliata dal comma 36-decies, articolo 2, D.L. 138/2011. Il presente intervento analizzerà in particolare le cause di esclusione e disapplicazione facendo anche riferimento alle ricadute che può avere sulla disciplina la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito della pandemia da Covid 19. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “La circolare tributaria n. 19/2020 ?](#)

Normativa e prassi in sintesi

Convertito il Cura Italia – Sintesi delle principali disposizioni *di Centro studi tributari*

Normativa e prassi in sintesi

Giurisprudenza in sintesi

Il focus giurisprudenziale

Rapporto stabile della Corte di Cassazione con i termini di decadenza *di Mara Pilla*

PTT difensori in cerca di nuovi principi generali

Ultime novità per il processo tributario alla prova del Covid-19 *di Mara Pilla*

Focus

Disciplina delle società di comodo e cause di esclusione e disapplicazione *di Carlo Bertacca*

Reddito di impresa

Spese di rappresentanza e di ospitalità: presupposti e risvolti fiscali *di Laura Fava*

Iva

Profili Iva della dichiarazione di nomina nel contratto definitivo *di Marco Peirola*

Revisione

L'analisi comparativa (Isa 520) e la sua rilevanza come procedure di revisione *di Stefania Grazia*

Bilancio

Mancata approvazione del bilancio d'esercizio: le responsabilità degli amministratori e dei soci
di Alessandro Biasioli

Schemi di sintesi

Decreto Liquidità – Parte seconda

Il caso risolto

È da considerarsi operazione elusiva la cessione dell'immobile separatamente dall'azienda *di Centro studi tributari*

Scadenzario

Principali scadenze dal 1° al 15 maggio 2020